

TITOLO I

CAPO VII

ART. 21

Guidatori professionisti

La licenza di guidatore professionista può essere rilasciata a coloro che avendo acquisito il titolo di scuola media inferiore sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) allievi che abbiano conseguito almeno 20 vittorie e 60 piazzamenti;
- b) allenatori da almeno 5 anni o che abbiano superato un apposito esame sulle materie e con le modalità stabilite dall'Ente;
- c) gentlemen in possesso dei requisiti previsti all'art. 25;
- d) ex allievi di cui al successivo art. 22, 8° comma;
- e) coloro che, in possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del successivo art. 22, abbiano compiuto il 25° ma non il 30° anno di età e superato un apposito esame sulle materie e con le modalità stabilite dall'Ente.

L'attività di questi viene regolamentata e, pertanto, limitata ai sensi dell'art. 22, 6° comma, del Regolamento delle Corse.

La partecipazione ai Grandi Premi con cavalli allenati da altri soggetti è consentita esclusivamente ai guidatori che hanno conseguito almeno 100 vittorie in carriera o almeno 40 negli ultimi tre anni, compreso l'anno in cui si svolge il Gran Premio. La partecipazione dell'allenatore guidatore con cavalli allenati dallo stesso, è subordinata al conseguimento in carriera di almeno 60 vittorie o 180 piazzamenti.

I guidatori professionisti possono chiedere all'Ente di indossare una divisa personalizzata, conforme alle modalità e alle caratteristiche approvate dall'Ente, con relativa indicazione sulla licenza di guida.

Qualora i proprietari od affittuari intendano far correre i propri cavalli esclusivamente sotto i propri colori sono tenuti a segnalarlo all'Ente

ART. 22

Allievi guidatori.

L'Ente organizza periodicamente corsi di formazione (qualificazione) per Allievi Guidatori ed al riguardo, l'Associazione di categoria fornisce ogni utile collaborazione.

A tali corsi sono ammessi i candidati risultati idonei ad una selezione, indetta attraverso apposito bando, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non inferiore a 17 anni e non superiore a 27 anni;
- b) cittadinanza italiana o di un Paese della U.E.;
- c) residenza in Italia;
- d) titolo di studio di scuola media inferiore;

- e) aver prestato la propria opera di artiere ippico o di tirocinante presso uno o più allenatori in Italia per un periodo complessivo non inferiore a dodici mesi;
- f) essere in possesso di un attestato di idoneità alla guida rilasciato e sottoscritto, per responsabilità, da un allenatore che sia munito di regolare licenza rilasciata dall'Ente da almeno 10 anni o che abbia conseguito in sulky almeno 250 vittorie; questi potrà presentare uno o più allievi;
- g) essere in possesso di un certificato di idoneità medico-sportiva all'attività agonistica ippica valido 12 mesi e rinnovabile fino a conclusione di tutte le fasi del percorso formativo;
- h) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- i) essere in possesso di polizza assicurativa contro i rischi in pista valida per tutta la durata del percorso formativo.

Le domande di partecipazione ai corsi devono essere corredate dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai punti: a), b), c), d), e), f), g) e h).

Le modalità di selezione sono di volta in volta stabilite dall'Ente e comunicate attraverso il provvedimento di indizione delle stesse (bando).

Gli Allievi guidatori possono partecipare esclusivamente alle corse loro riservate fino al conseguimento di **15 piazzamenti**, esclusi quelli conseguiti come Aspirante allievo.

Successivamente al conseguimento dei **15 piazzamenti**, essi possono partecipare anche a corse riservate ai professionisti, ad esclusione delle prove per cavalli di 2 anni, delle "tris", dei Grandi Premi, delle corse di categoria A-B-C-D dall'apposito regolamento allegato, delle corse per i cavalli di 3-4 anni di analoga dotazione della piazza e delle corse centrali.

Se previsto dalla proposizione della corsa, il cavallo guidato da allievo guidatore usufruisce di un abbuono di metri e lo stesso in caso di corse miste, come indicato nell'ultimo comma, può essere guidato da allievi che non abbiano conseguito il numero di piazzamenti richiesti.

Al conseguimento di **20 vittorie o di 60 piazzamenti** gli Allievi perdono tale qualifica e devono presentare domanda per l'ottenimento della qualifica di guidatore professionista. In attesa dell'ottenimento della licenza l'aspirante guidatore non potrà partecipare a corse riservate agli allievi né usufruire di eventuali abbuoni.

Coloro che, scaduti 5 anni dal rilascio dell'autorizzazione a guidare o al compimento del 33° anno di età, non abbiano raggiunto la qualifica di professionista, perdono la qualifica di allievo. Gli stessi su richiesta potranno essere ammessi a sostenere un esame teorico-pratico con le modalità fissate dall'Ente che provvederà a rilasciare la relativa autorizzazione a guidare (permesso provvisorio) in qualità di guidatore professionista, a coloro che sono risultati idonei, con le medesime limitazioni previste per gli allievi guidatori per quanto attiene la partecipazione a corse riservate ai professionisti.

Esclusivamente ed eccezionalmente nelle piazze in cui, a causa dello scarso numero di allievi presenti, non sia possibile programmare corse allievi secondo il dettato regolamentare, l'Handicapper **può** prevedere corse miste con abbuono di metri a cui possano partecipare anche gli allievi che non abbiano conseguito **15 piazzamenti**. **Lo svolgimento di tali corse deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione.**

TITOLO III
CAPO VIII
ART. 56 bis
Cavalli senza ferri

All'atto della dichiarazione dei partenti l'allenatore deve dichiarare la propria intenzione di far correre il cavallo senza o con i ferri (anteriori e/o posteriori); di ciò, ne deve essere data notizia nella comunicazione dei partenti e sul programma ufficiale delle corse.

Un cavallo è considerato ferrato quando il suo zoccolo è munito di una protezione rigida e visibile che assicura tale funzione durante l'intera corsa. Il cavallo è considerato sferrato quando il suo zoccolo non è munito di alcuna protezione (il chiodo o i chiodi non sono considerati protezione) o è protetto esclusivamente dalla resina.

Entro e non oltre un'ora prima dell'inizio del convegno di corse, è possibile modificare la ferratura dichiarata, comunicando tale variazione alla segreteria della Società di corse, che deve garantire l'immediata massima diffusione.

E' vietato far entrare in pista un cavallo per partecipare alla corsa con una ferratura diversa da quella dichiarata.

Qualora ciò si verifichi, **a meno che non venga autorizzato dal commissario all'ingresso pista per le operazioni necessarie al ripristino della ferratura dichiarata**, il cavallo sarà escluso dalla corsa e l'allenatore punito con una multa.

Il cavallo che, nonostante ciò, partecipi ad una corsa in condizioni di ferratura diverse da quelle dichiarate, viene considerato piazzato ai fini delle scommesse e distanziato all'ultimo posto ai fini della premiazione e l'allenatore punito con una multa.

La Giuria qualora constati che eccezionali condizioni metereologiche abbiano pesantemente influito sul normale stato della pista, può disporre, in via straordinaria, che gli allenatori che lo richiedano vengano autorizzati a correre con la ferratura completa, indipendentemente da quanto eventualmente dichiarato.

Resta salvo il potere della Giuria di annullare le corse nel caso in cui accerti l'inagibilità della pista.

CAPO XI
ART. 61
Partenza con i nastri

Al segnale dello Starter che chiama i cavalli in partenza, i guidatori debbono farli entrare nei nastri disposti secondo le distanze e l'ordine di partenza previsti nel programma ufficiale della giornata di corse. La partenza con i nastri, nel rispetto della posizione stabilita dal numero di partenza e del numero massimo consentito può essere, - tradizionale: i cavalli compiono un solo giro, a destra, entro i limiti di spazio delimitati dai nastri elastici e/o dai dispositivi elettronici. - alla tedesca: i concorrenti entrano nei nastri lateralmente disponendosi secondo il proprio numero.

Laddove sia possibile, tale tipologia di partenza deve essere effettuata con il sistema alla tedesca.

Nelle partenze alla tedesca deve essere indicato sul ciglio esterno della pista il punto che il primo cavallo della fila, entrato in pista dalla corsia laterale, deve raggiungere prima di girare a sinistra.

Una volta nei nastri ogni concorrente deve tenere il proprio posto di partenza, osservando la debita distanza con quelli della stessa fila del proprio e degli altri nastri ed evitare che il cavallo vada sul nastro prima del segnale di partenza.

I sistemi automatici predisposti per la partenza devono avere i comandi con tempi uniformi stabiliti dall'Amministrazione.

Nello spazio delimitato da due nastri consecutivi non si possono formare più di due file di cavalli e lo spazio minimo deve essere di 20 metri.

L'Amministrazione, con apposito provvedimento, in relazione alla larghezza della singola pista, stabilisce il numero massimo dei cavalli che possono essere allineati su ciascuna fila.

Spetta allo Starter constatare che ogni cavallo abbia preso e mantenuto il posto assegnato.

Se una corsa programmata a resa di metri diventa alla pari a causa del ritiro dopo la dichiarazione dei partenti dei cavalli penalizzati, la corsa deve essere comunque effettuata con i nastri; viene trasformata invece con partenza dietro l'autostart qualora in sede di dichiarazione dei partenti venissero confermati cavalli ad un solo nastro, ad eccezione delle competizioni per le quali sia espressamente indicato sul libretto programma che la corsa resta comunque con i nastri.

Lo Starter deve richiamare la partenza esclusivamente in caso di incidente o di irregolarità.

In caso di particolare gravità lo Starter può anche ordinare la sostituzione del guidatore per indisciplinazione.

Nelle partenze con i nastri, quando un cavallo per rustichezza compromette la regolarità della partenza, lo Starter può disporre di farlo partire all'ultimo posto del proprio nastro. **In tal caso il cavallo è allontanato ai sensi del successivo art. 63 bis.**

Nelle corse con partenza "ai nastri" il numero massimo di concorrenti è di due file per ogni nastro (con un massimo di 8 dove si gira in 4 e di 10 dove si gira in 5) salvo nei casi previsti dall'art. 66 bis. Le modalità specifiche con cui vengono effettuate le partenze con i nastri sono disciplinate da apposito provvedimento dell'**Amministrazione**.

ART. 63 bis **Prove di riqualifica in pista**

Un cavallo che si dimostri indisciplinato in partenza, sia per rustichezza che per scarso addestramento, deve essere diffidato ufficialmente dallo Starter, segnalando nella diffida il tipo di partenza, **specificatamente autostart o nastri, in quest'ultimo caso precisando se effettuata con il sistema alla tedesca, tradizionale oppure con quello previsto dall'art. 66 bis**, durante la quale ha manifestato la difficoltà.

Un'ulteriore diffida, comminata di seguito o nel giro di 60 giorni per lo stesso tipo di partenza, comporta l'allontanamento del cavallo a tempo indeterminato dalle corse con **quello specifico** tipo di partenza.

Per essere riammesso alle corse il cavallo deve effettuare una prova di idoneità alla partenza dello stesso tipo di quella per la quale il cavallo è stato escluso, ottemperando a tutte le disposizioni impartite dallo Starter e terminando il percorso.

La prova deve essere sostenuta in giornata di corse con almeno un altro cavallo. **Qualora la prova di qualifica venga richiamata per riottosità di un cavallo partecipante, quest'ultimo è escluso dalla ripetizione della medesima.**

La prova di riqualifica, come quelle previste dall'art. 75, non può essere ripetuta nella medesima riunione di corse.

La prova di riqualifica non può essere effettuata comunque prima di 15 giorni dalla data dell'allontanamento.

Il cavallo che supera questa prova di riqualifica viene sottoposto a prelievo per il controllo delle sostanze proibite.

I cavalli riammessi in corsa per aver superato la prova di riqualifica i quali ripetono le difficoltà in partenza nei 60 giorni successivi alla riammissione, vengono allontanati dalle corse con quel tipo di partenza, a tempo indeterminato e non possono effettuare la prova di riqualifica, prevista con le stesse modalità, se non siano trascorsi almeno **30 giorni** dalla data dell'ultimo allontanamento.

I cavalli allontanati dalle corse per rustichezza o scarso addestramento non possono essere iscritti a corse se non dopo aver superato positivamente la prova di riqualifica.

CAPO XII

ART. 65

Comportamenti non consentiti

I guidatori non debbono:

- a) chiudere o intralciare il passaggio agli altri concorrenti deviando dalla propria linea di corsa;
- b) sorpassare altro concorrente se non vi è lo spazio sufficiente o occupare la linea di corsa di un altro se le ruote del proprio veicolo non abbiano oltrepassato di una distanza di sicurezza la testa del cavallo superato;
- c) urtare gli altri concorrenti o impedir loro di progredire;
- d) emettere grida o fare atti o gesti che possano comunque disturbare altri concorrenti;
- e) deviare dalla propria linea di corsa in retta d'arrivo, qualunque sia la posizione all'uscita dall'ultima curva, **qualora ciò disturbi, intralci o danneggi altri concorrenti.**

In caso di danneggiamento diretto, il cavallo che lo ha provocato viene retrocesso di tanti posti quanti sono i concorrenti danneggiati; **nei casi in cui il danneggiamento diretto provochi la rottura del cavallo danneggiato il concorrente che danneggia viene escluso dall'ordine di arrivo.**

f) svolgere interventi diretti od indiretti a favore del compagno nelle corse ove partecipino cavalli dello stesso proprietario **o che siano in rapporto di allenamento** quali: cedere la posizione rallentando l'andatura, parare ripetutamente altri concorrenti, sollecitare il ritmo al di là delle possibilità del proprio cavallo terminando la corsa staccati o per ritiro, effettuare passaggi interni.

Nel caso ciò si verifichi in retta d'arrivo, **ad eccezione delle piste con la via libera**, la Giuria distanzia il cavallo o i cavalli di tanti posti quante sono le posizioni indebitamente acquisite.

Il passaggio interno è, tuttavia, consentito nel caso in cui i cavalli in rapporto di scuderia o di allenamento mantengono la linea già acquisita nella corsa;

g) tenere un comportamento in corsa che possa favorire in qualsiasi modo altri concorrenti;

h) violare la normativa stabilita per i paletti.

I guidatori che si prestano ad azioni comunque tendenti a falsare il regolare svolgimento delle corse vengono deferiti agli ulteriori Organi di giustizia sportiva.

In ogni caso di danneggiamento diretto che provochi la rottura del cavallo danneggiato avvenuto in qualunque punto del percorso, viene punito il guidatore responsabile e il cavallo

dallo stesso guidato viene distanziato totalmente dall'ordine d'arrivo. La Giuria ha facoltà di comminare una multa a favore della scuderia del cavallo danneggiato.

Tutte le punizioni devono essere esposte in apposito albo ben visibile al pubblico e notificate agli interessati.

CAPO XIV

ART. 68 Incidenti in corsa

La Giuria arresta la corsa con apposito e ben distinto segnale (suono della sirena) nel caso derivi pericolo per l'incolumità dei concorrenti per incidenti che si verificano durante la corsa.

I concorrenti che vengano a trovarsi nell'impossibilità di proseguire la corsa debbono evitare che la loro presenza in pista costituisca una situazione di pericolo per gli altri concorrenti e portarsi sul bordo esterno della pista, finché non interviene la Giuria.

In caso di interruzione la Giuria può:

- farla ripetere entro il termine massimo di trenta minuti calcolati dal momento dell'interruzione, rimanendo esclusi i cavalli squalificati prima dell'incidente o che si fossero ritirati per aver invertito il senso della gara o per essere usciti dalla pista **oppure esclusi da provvedimento disciplinare della Giuria;**

- farla disputare dopo l'ultima corsa in programma nella giornata al fine di tutelare la regolarità della corsa e il benessere del cavallo.

In tal caso la corsa interrotta viene annullata a tutti gli effetti, salvo gli effetti dei provvedimenti disciplinari maturati al momento dell'interruzione, e si procede a una nuova dichiarazione dei partenti riaperta tra i soggetti che hanno preso parte alla corsa annullata, ad esclusione dei cavalli ritirati, squalificati o distanziati, mantenendo la reciproca posizione dettata dalla originaria sequenza numerale dei cavalli.

Si provvede, ove possibile, alla ricompattazione anche con cambi di fila sempre mantenendo la detta sequenza.

Alla nuova dichiarazione si applicano le vigenti disposizioni afferenti il numero minimo dei partenti.

La Giuria sceglie una delle due opzioni sopradette, a proprio insindacabile giudizio, tenendo comunque conto della distanza già percorsa dai cavalli prima dell'interruzione e dell'impegno profuso nell'ottica della garanzia della regolarità della corsa e del conseguimento della più alta tutela del benessere animale.

I cavalli che, in conseguenza dell'incidente, dovessero risultare fisicamente non più idonei, sono esclusi dalla ripetizione della corsa da parte della Giuria, previo parere del Veterinario Responsabile. I guidatori che, in conseguenza dell'incidente, non fossero più in grado di ripetere la corsa sono sostituiti dalla Giuria a norma **del presente Regolamento.**

CAPO XVIII

ART. 75

Prove di qualifica

Le prove di qualifica e/o di riqualifica sono soggette alla disciplina delle corse. I tempi ottenuti hanno ufficialità solo ai fini della qualificazione alle corse e non sono utilizzabili per le graduatorie delle corse classiche e dei Grandi Premi. I tempi ottenuti alla qualifica dai due anni sono, invece, validi a tutti gli effetti.

Dette prove, previa richiesta fatta alla Società di corse all'atto della dichiarazione dei partenti, si effettuano in giornate di corse, in presenza della Giuria e dei Cronometristi, sulla breve o media distanza con partenza mediante autostart o nastri.

I cavalli debbono eseguire la prova preferibilmente in compagnia di altri della stessa età o, in mancanza, di età differenti oppure da solo, su richiesta, con l'ausilio del galoppino, dal quale farsi affiancare in partenza e mai essere superati durante il percorso. I cavalli di 2 anni debbono eseguire la prova in compagnia di altri della stessa età o, in mancanza, con l'ausilio del galoppino. I cavalli di 5 anni ed oltre possono anche effettuare la prova non in compagnia.

TITOLO VI

CAPO II

ART. 98

Sanzioni per gli addebiti disciplinari

Le sanzioni a carico dei responsabili di addebiti disciplinari, secondo la natura, la gravità delle infrazioni e la qualità del colpevole, sono le seguenti:

- 1) **multa da € 50,00 fino a € 52.000,00;**
- 2) **sospensione dalla qualifica rivestita fino ad anni tre;**
- 3) multa a favore;
- 4) distanziamento del cavallo nella corsa;
- 5) proposta di radiazione.

Esse possono essere applicate anche congiuntamente.

In caso di sanzioni irrogate ad allievi guidatori, guidatori, gentleman driver dagli Organi di giustizia sportiva in ippodromo che prevedano una sospensione non superiore a 5 giornate è facoltà del sanzionato estinguere la medesima previo pagamento di una sanzione pari a € 60 per ogni giornata di sospensione. La ricevuta di pagamento della stessa deve essere esibito all'atto della dichiarazione di partenti.

L'appiedamento o la sospensione inflitta **dalle Commissioni di Disciplina** per un periodo non inferiore a 4 mesi inibisce, per la sua durata, l'esercizio dell'attività di allenatore e di guidatore.

CAPO IV

ART. 102

Devoluzione delle somme incassate

Gli importi delle multe devono essere pagati, secondo modalità di versamento stabilite, entro e non oltre il trentesimo giorno non festivo decorrente da quello nel quale è stata comunicata la sanzione, direttamente all'Amministrazione, per le sanzioni inflitte dalle Commissioni di Disciplina.

Le sanzioni irrogate dalle Giurie e/o Starter devono essere regolarizzate entro e non oltre il sessantesimo giorno non festivo decorrente da quello in cui è stata notificata la sanzione.

Nel caso in cui la sanzione pecuniaria sia superiore all'importo di € 1.000,00, è facoltà dell'Amministrazione concedere, su istanza dell'interessato, la rateizzazione del pagamento, secondo modalità stabilite da apposito provvedimento.

Il nominativo dei soggetti che non abbiano provveduto al pagamento delle sanzioni pecuniarie nei termini di cui sopra viene iscritto nella "lista dei pagamenti insoddisfatti" prevista dal presente Regolamento.

Dal 1° gennaio 2015, gli importi delle sanzioni pecuniarie inflitte dai giudici sul campo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, ai sensi dell'art. 1, comma 262, della legge n. 228/2012, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che li destina, in pari misura, alla lotta al doping ed al funzionamento della giustizia sportiva.

CODIFICA VIOLAZIONI DISCIPLINARI

Per un'uniforme applicazione dei provvedimenti adottati dai Giudici sul campo del settore trotto si indicano di seguito le infrazioni con l'indicazione della sanzione da irrogare.

Per i casi non previsti i Giudici sul campo, in base alla propria competenza ed esperienza acquisita, irrogano le sanzioni applicando per estensione analogica le punizioni previste dalla codifica sotto riportata delle violazioni disciplinari con l'indicazione dell'articolo del Regolamento non osservato e della motivazione del provvedimento.

INFRAZIONI SEMPLICI E NEL COMPORTAMENTO

| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
|-----------------|--|---|
| A1 | Guidatore, allievo-guidatore o gentleman presente in divisa nel recinto del pubblico - giubba/divisa con colori diversi da quelli dichiarati o non regolamentare – personale di scuderia con indumenti in disordine – assenza di tracolle per individuare i “compagni di scuderia” – numeri non correttamente esposti. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman, allenatore o scuderia</i> | - richiamo scritto. In caso di recidiva nei 30 giorni precedenti sanzione pecuniaria € 50,00; - nei casi più gravi sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 250,00 |
| A2 | Guidatore, allievo-guidatore o gentleman che non si presenti ad assolvere gli ingaggi della giornata (salvo casi di provata forza maggiore attestati da certificato medico, per quanto riguarda la condizione fisica, o autocertificazione, negli altri casi, da presentare entro 72 ore successive alla riunione di corse). - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | - sospensione giornate 3; - sospensione giornate 5, qualora sia partente su due piazze. - è facoltà del sanzionato estinguere la sospensione con il pagamento di una sanzione pari a € 60 per ogni giornata di sospensione. |
| A3 | Guidatore, allievo-guidatore o gentleman devono trovarsi un'ora prima della corsa in cui sono impegnati nel recinto scuderie (salvo casi di provata forza maggiore). E' consentito un ritardo massimo di 15 minuti trascorso il quale il guidatore, allievo-guidatore o gentleman deve essere sostituito. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | - sanzione pecuniaria € 50,00; - sanzione pecuniaria € 100,00 in caso di sostituzione. |
| A4 | Dare partente un guidatore, allievo-guidatore o gentleman senza accettazione da parte dell'interessato. - <i>allenatore o scuderia</i> | - sanzione pecuniaria € 150,00 |
| A5 | Dichiararsi partente essendo sospeso dall'attività. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | - sanzione pecuniaria € 150,00, se non corre. - sospensione da 15 a 40 giornate; nei casi più gravi sospensione con effetto immediato (indicando gg. 40) e provvedimento di deferimento; |
| A6 | Dare partente un cavallo su due piazze diverse (al responsabile). - <i>allenatore o scuderia</i> | - sanzione pecuniaria € 250,00 |
| A7 | Comportamento inurbano. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman, allenatore</i> * <i>artiere (tramite il datore di lavoro)</i> # <i>proprietario</i> | - sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 250,00; * richiamo scritto; in caso di recidiva da € 50,00 a € 150,00; # sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 350,00. |
| A8 | Offese nei confronti di altri soggetti al Regolamento delle corse. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman, allenatore</i> * <i>artiere (tramite il datore di lavoro)</i> # <i>proprietario</i> | - sospensione 5 giornate. E' facoltà del guidatore, allievo guidatore o gentleman sanzionato estinguere la sospensione con il pagamento di una sanzione pari a € 60 per ogni giornata di sospensione. |

| | | |
|--|--|--|
| | | * sanzione pecuniaria € 150,00; # sanzione pecuniaria € 350,00. |
|--|--|--|

| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
|-----------------|--|---|
| A9 | Vie di fatto. - <i>guidatore, allenatore, allievo-guidatore o gentleman</i> * <i>artiere (tramite il datore di lavoro)</i> # <i>proprietario</i> | - sospensione con effetto immediato (indicando gg. 40) e provvedimento di deferimento; *allontanamento a tempo determinato, oltre sanzione pecuniaria € 150,00; # sanzione pecuniaria € 350,00 oltre provvedimento di deferimento. |
| A10 | Maltrattamenti ai cavalli. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> * <i>artiere (tramite il datore di lavoro);</i> # <i>proprietario o allenatore</i> | - sospensione con effetto immediato (indicando gg. 40) e provvedimento di deferimento; * allontanamento a tempo determinato oltre sanzione pecuniaria € 350,00 ; # sanzione pecuniaria € 2.500,00 oltre provvedimento di deferimento. |
| A11 | Offese agli Addetti al controllo disciplinare delle corse, al personale Mipaaf o ai veterinari - atteggiamento ingiurioso nei confronti del pubblico. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman, , allenatore</i> - <i>artiere (tramite il datore di lavoro)</i> - <i>proprietari</i> | - sospensione da 15 a 40 giornate; nei casi più gravi sospensione con effetto immediato (indicando gg. 40) e provvedimento di deferimento; - allontanamento a tempo determinato, oltre sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00; - sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 350,00 e nei casi più gravi provvedimento di deferimento. |
| A12 | Esclusione del cavallo a seguito di ingiustificato ritiro dalla corsa (a titolo esemplificativo: tardiva presentazione, mancata presentazione del libretto identificativo o passaporto rilasciato dal MIPAAF, vaccinazioni non regolari, mancata rispondenza dei dati segnaletici). - <i>allenatore</i> | - sanzione pecuniaria € 150,00 oltre allontanamento del cavallo (La sanzione non si applica nei casi di tardiva presentazione del cavallo qualora venga attestata l'idoneità del cavallo a partecipare alla corsa con certificato veterinario entro il termine del convegno.) |
| A13 | Ritardo a presentare il cavallo in ippodromo rispetto ai termini perentori stabiliti dal dettato regolamentare. - <i>allenatore</i> | - sanzione pecuniaria € 250,00 (in occasione di corse ordinarie e in corse Tris); - sanzione pecuniaria € 520,00 (in occasione di Grandi Premi) |
| A14 | Trasportare persone sul sulky prima e dopo la corsa in pista senza motivo. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | - sanzione pecuniaria € 50,00 |
| A15 | Cavallo in condizioni di ferratura difforme rispetto quanto già dichiarato - <i>Allenatore</i> | - sanzione pecuniaria € 150,00 oltre allontanamento del cavallo se non corre; - sanzione pecuniaria € 500,00 oltre al distanziamento totale del cavallo ai soli fini del premio, se corre. |
| A16 | Violazione dell'obbligo di uso di casco o corpetto, anche durante le attività di allenamento. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | - sospensione da 5 a 15 giornate. - è facoltà del sanzionato con una sospensione non superiore a 5 giornate estinguere la stessa con il pagamento di una sanzione pari a € 60 per ogni giornata di sospensione. |

INFRAZIONI NELLE FASI DI PARTENZA

| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
|-----------------|--|---|
| B1 | Ritardo a presentarsi in pista che provochi dilazione delle operazioni di partenza - <i>scuderia, guidatore, allenatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | - sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| B2 | Modifica o sostituzione in pista di finimenti di cui viene accertata inefficienza o usura. - <i>scuderia o allenatore</i> | - diffida scritta; in caso di recidiva sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| B3 | Sgambare oltre il suono della campana a) se arreca ritardo alle operazioni di partenza (esclusivamente in ippodromi in cui il sistema del countdown è momentaneamente non funzionante); b) se si rimane attardati rispetto ai tempi stabiliti dal countdown - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | a) sospensione 3 giornate; b) sospensione da 5 a 15 giornate. - è facoltà del sanzionato con una sospensione non superiore a 5 giornate estinguere la stessa con il pagamento di una sanzione pari a € 60 per ogni giornata di sospensione. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| B4 | Tardare ad allinearsi nell'entrata fra i nastri o nel procedere dietro l'autostart. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | - sospensione 3 giornate. - è facoltà del sanzionato estinguere la sospensione con il pagamento di una sanzione pari a € 60 per ogni giornata di sospensione. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| B5 | Tardare ad allinearsi dietro l'autostart per poi lanciare il cavallo avvantaggiandosi. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | - sospensione 5 giornate. - è facoltà del sanzionato estinguere la sospensione con il pagamento di una sanzione pari a € 60 per ogni giornata di sospensione. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| B6 | Abbandonare l'allineamento prima dello start. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | - sospensione 3 giornate. - sospensione 5 giornate (in caso di vantaggio nelle posizioni). - è facoltà del sanzionato estinguere la sospensione con il pagamento di una sanzione pari a € 60 per ogni giornata di sospensione. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| B7 | Non allinearsi, non portarsi al proprio numero o non portarsi al proprio nastro, provocando il rinvio della partenza. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | - sospensione 5 giornate. - è facoltà del sanzionato estinguere la sospensione con il pagamento di una sanzione pari a € 60 per ogni giornata di sospensione. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| B8 | Deviare sul concorrente di dx o di sx, fra i nastri o dietro l'autostart: a) provocando il rinvio della partenza; b) intralciando altro concorrente dopo che il via è stato dato (prima dello start e qualora la partenza non venga richiamata) c) danneggiando altro concorrente dopo che il via è stato dato (prima dello start e qualora la partenza non venga richiamata). - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | a) sospensione 5 giornate; b) sospensione 5 giornate, oltre multa a favore del concorrente danneggiato; c) sospensione 12 giornate, distanziamento totale del cavallo, oltre eventuale multa a favore. - è facoltà del sanzionato con una sospensione non superiore a 5 giornate estinguere la stessa con il pagamento di una sanzione pari a € 60 per ogni giornata di sospensione. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| B9 | Trattenere bruscamente il cavallo in rottura dietro l'autostart: a) senza rinvio della partenza; b) con rinvio della partenza; c) provocando intralcio o creando pericolo - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | a) sospensione 3 giornate; b) sospensione 5 giornate; c) sospensione da 5 a 15 giornate. - è facoltà del sanzionato con una sospensione non superiore a 5 giornate estinguere la stessa con il pagamento di una sanzione pari a € 60 per ogni giornata di sospensione. |

| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
|-----------------|---|--|
| B10 | Disobbedienza agli ordini dello Starter o dell' Aiuto starter - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | - sospensione 3 giornate - sospensione 5 giornate (nel caso di rinvio della partenza) - è facoltà del sanzionato estinguere la sospensione con il pagamento di una sanzione pari a € 60 per ogni giornata di sospensione. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| B11 | Partire in anticipo sui "segnali" oppure oltrepassare le ali dell'autostart provocando il richiamo della partenza. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | - sospensione 5 giornate. - è facoltà del sanzionato estinguere la sospensione con il pagamento di una sanzione pari a € 60 per ogni giornata di sospensione. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| B12 | Uso scorretto del frustino o emissione di rumori vari che provochino disturbo ad altri concorrenti. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | - sanzione pecuniaria € 100,00. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| B13 | Proteste in pista nei confronti dello Starter o dell' Aiuto Starter. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | - sospensione da 5 a 40 giornate; nei casi più gravi sospensione con effetto immediato (indicando gg. 40) e provvedimento di deferimento. - è facoltà del sanzionato con una sospensione non superiore a 5 giornate estinguere la stessa con il pagamento di una sanzione pari a € 60 per ogni giornata di sospensione. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| B14 | Danneggiare un concorrente durante le sgambature o durante le operazioni di partenza impedendogli di presentarsi alla partenza valida. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | - sospensione 5 giornate, oltre multa a favore del concorrente danneggiato. - è facoltà del sanzionato estinguere la sanzione con il pagamento di una sanzione pari a € 60 per ogni giornata di sospensione. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| B15 | Ritirarsi senza oltrepassare il punto di partenza. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | - sospensione 2 giornate. - è facoltà del sanzionato estinguere la sospensione con il pagamento di una sanzione pari a € 60 per ogni giornata di sospensione. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| B16 | Cavallo che si dimostri indisciplinato in partenza, sia per rustichezza che per scarso addestramento. a) in caso di diffida del cavallo; b) in caso di allontanamento del cavallo nelle ipotesi più gravi, o in caso di due diffide nell'arco di 30 gg. - <i>allenatore</i> | a) sanzione pecuniaria € 100,00; b) sanzione pecuniaria € 200,00; |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| B17 | Abbandonare l'allineamento o invertire il senso di marcia ad autostart avviata senza giustificato motivo - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | - sospensione da 15 a 40 giornate; nei casi più gravi sospensione con effetto immediato (indicando gg. 40) e provvedimento di deferimento. |

INFRAZIONI IN CORSA

| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
|-----------------|---|--|
| C1 | Tenere una condotta di corsa non adeguata alle normali prestazioni del cavallo - non aver fornito sufficienti spiegazioni della condotta di gara tenuta. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | - sospensione da 5 a 8 giornate, oltre eventuale multa a favore; nei casi più gravi sospensione con effetto immediato (indicando gg. 40) e provvedimento di deferimento. - è facoltà del sanzionato con una |

| | | |
|-----------------|--|---|
| | | sospensione non superiore a 5 giornate estinguere la stessa con il pagamento di una sanzione pari a € 60 per ogni giornata di sospensione. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| C2 | Inversione di forma del cavallo. - <i>allenatore</i> | - sanzione pecuniaria € 300,00, in caso di recidiva nei 30 giorni precedenti, sospensione da 15 giornate a 40 giornate; nei casi più gravi sospensione con effetto immediato (indicando gg. 40) e provvedimento di deferimento. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| C3 | Disturbare un concorrente nel sorpassarlo o deviando dalla propria linea di corsa, o forzando un passaggio interno o non mantenendo strettamente la propria linea di corsa (a titolo esemplificativo "mezze-ruote", correre in testa discosto dalla corda ecc.). - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | - sospensione da 3 a 5 giornate. - è facoltà del sanzionato estinguere la sospensione con il pagamento di una sanzione pari a € 60 per ogni giornata di sospensione. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| C4 | Sorpassare un concorrente in modo non regolamentare o deviare dalla propria linea di corsa, a) intralciando uno o più concorrenti; b) danneggiando uno o più concorrenti. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | a) sospensione da 5 a 10 giornate, oltre eventuale multa a favore; b) sospensione 12 giornate, distanziamento totale del cavallo, oltre eventuale multa a favore. - è facoltà del sanzionato con una sospensione non superiore a 5 giornate estinguere la stessa con il pagamento di una sanzione pari a € 60 per ogni giornata di sospensione. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| C5 | Forzare un passaggio interno o un passaggio fra due concorrenti a) intralciando uno o più concorrenti; b) danneggiando uno o più concorrenti - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | a) sospensione da 5 a 10 giornate, oltre eventuale multa a favore; b) sospensione 12 giornate, distanziamento totale del cavallo, oltre eventuale multa a favore. - è facoltà del sanzionato con una sospensione non superiore a 5 giornate estinguere la stessa con il pagamento di una sanzione pari a € 60 per ogni giornata di sospensione. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| C6 | Urtare la ruota di altro concorrente provocando l'afflosciamento del pneumatico. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | - sospensione 2 giornate oltre eventuale multa a favore. - è facoltà del sanzionato estinguere la sospensione con il pagamento di una sanzione pari a € 60 per ogni giornata di sospensione. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| C7 | Investire un concorrente, sempre che il fatto non sia stato provocato da un imprevisto ed improvviso rallentamento, a) intralciando uno o più concorrenti; b) danneggiando uno o più concorrenti. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | a) sospensione da 5 a 10 giornate, oltre eventuale multa a favore; b) sospensione 12 giornate, distanziamento totale del cavallo oltre eventuale multa a favore. - è facoltà del sanzionato con una sospensione non superiore a 5 giornate estinguere la stessa con il pagamento di una sanzione pari a € 60 per ogni giornata di sospensione. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| C8 | Provocare la caduta di altro concorrente deviando dalla propria linea o superandolo o, comunque, causando un incidente che determini l'interruzione della corsa. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | - sospensione da 15 a 40 giornate e distanziamento totale del cavallo o esclusione dalla corsa ripetuta, oltre eventuale multa a favore. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| C9 | Urtare con la testa del cavallo il concorrente che precede creando situazione di disagio. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | - sospensione 3 giornate. - è facoltà del sanzionato estinguere la |

| | | |
|-----------------|--|--|
| | | sospensione con il pagamento di una sanzione pari a € 60 per ogni giornata di sospensione. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| C10 | Non portarsi all'esterno con il cavallo in rottura o trattenere bruscamente il cavallo in rottura o deviare dalla propria linea di corsa con il cavallo in rottura: a) creando disturbo o disagio ad uno o più concorrenti; b) intralciando uno o più concorrenti; c) danneggiando uno o più concorrenti; d) provocando la caduta di altro concorrente o, comunque, causando un incidente che determini l'interruzione della corsa. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | a) sospensione da 3 a 5 giornate; b) sospensione da 5 a 10 giornate, oltre eventuale multa a favore; c) sospensione 12 giornate, distanziamento totale del cavallo oltre eventuale multa a favore. d) sospensione da 15 a 40 giornate e distanziamento totale del cavallo o esclusione dalla corsa ripetuta, oltre eventuale multa a favore. - è facoltà del sanzionato con una sospensione non superiore a 5 giornate estinguere la stessa con il pagamento di una sanzione pari a € 60 per ogni giornata di sospensione. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| C11 | Rallentare vistosamente l'andatura del cavallo provocando situazioni di disagio o di pericolo per altri concorrenti. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | - sospensione da 3 a 5 giornate, oltre eventuale multa a favore. - è facoltà del sanzionato estinguere la sospensione con il pagamento di una sanzione pari a € 60 per ogni giornata di sospensione. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| C12 | Calciare o colpire con pugni il cavallo durante il percorso. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | - sanzione pecuniaria € 50,00 (fino a tre colpi); - sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 200,00 (oltre tre colpi). |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| C13 | In caso di allontanamento del cavallo per trotto irregolare. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> * <i>allenatore</i> | - sospensione 5 giornate. E' facoltà del guidatore, allievo guidatore o gentleman sanzionato estinguere la sospensione con il pagamento di una sanzione pari a € 60 per ogni giornata di sospensione. * sanzione pecuniaria € 100,00 oltre multa pari al 50% del premio vinto da ripartirsi in favore dei concorrenti che seguono fino al primo dei non piazzati |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| C14 | In caso di allontanamento del cavallo a seguito della seconda diffida per aver trotato al limite della accettabilità. - <i>allenatore</i> | - sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 300,00 e allontanamento del cavallo per 90 giorni, oltre multa pari al 50% del premio conseguito da ripartirsi in favore dei concorrenti che seguono fino al primo dei non piazzati |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| C15 | Uso della frusta a fini non agonistici in pista o nel recinto delle scuderie. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | - sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 350,00 |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| C16 | Uso della frusta violento e continuativo in pista o nel recinto delle scuderie - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | - sospensione da 5 a 40 giornate; nei casi più gravi sospensione con effetto immediato (indicando gg. 40) e provvedimento di deferimento. - è facoltà del sanzionato con una sospensione non superiore a 5 giornate estinguere la stessa con il pagamento di una sanzione pari a € 60 per ogni giornata di sospensione. |

| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
|-----------------|--|--|
| C17 | Uso scorretto della frusta con le redini in entrambe le mani. (ad esemplificazione: con il braccio alzato al di sopra della spalla) - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | - sanzione pecuniaria € 100,00; - sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 300,00 (oltre sette frustate negli ultimi 200 metri) |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| C18 | Uso della frusta con le redini in una mano o uso della frusta dalla parte del manico - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | - sospensione da 1 a 3 giornate (fino a sei frustate); - sospensione da 5 a 10 giornate (oltre sei frustate) - è facoltà del sanzionato con una sospensione non superiore a 5 giornate estinguere la stessa con il pagamento di una sanzione pari a € 60 per ogni giornata di sospensione. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| C19 | Uso della frusta all'esterno, nei dischi delle ruote o roteando il frustino. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | sospensione da 5 a 8 giornate, oltre eventuale multa a favore se impedisce la progressione di altro concorrente. - è facoltà del sanzionato con una sospensione non superiore a 5 giornate estinguere la stessa con il pagamento di una sanzione pari a € 60 per ogni giornata di sospensione. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| C20 | Colpire con la frusta altri cavalli od altri concorrenti in corsa: a) senza intenzionalità; b) con intenzionalità. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | a) sospensione 3 giornate, oltre eventuale multa a favore; b) sospensione da 10 a 40 giornate, oltre eventuale multa a favore; nei casi più gravi sospensione con effetto immediato (indicando gg. 40) e provvedimento di deferimento. - è facoltà del sanzionato con una sospensione non superiore a 5 giornate estinguere la stessa con il pagamento di una sanzione pari a € 60 per ogni giornata di sospensione. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| C21 | Rimuovere tappi o cuffini estraibili, colpire con la testa il cavallo che segue, oppure compiere gesti che danneggiano involontariamente il concorrente che segue. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | - sospensione 3 giornate, oltre eventuale multa a favore. - è facoltà del sanzionato estinguere la sospensione con il pagamento di una sanzione pari a € 60 per ogni giornata di sospensione. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| C22 | Creare ingiustificate condizioni di favore in corsa (allargare senza progredire e farsi quindi superare internamente da altro concorrente): a) senza intenzionalità; b) con intenzionalità. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | a) sospensione 4 giornate; b) sospensione da 10 a 40 giornate; nei casi più gravi sospensione con effetto immediato (indicando gg. 40) e provvedimento di deferimento. - è facoltà del sanzionato con una sospensione non superiore a 5 giornate estinguere la stessa con il pagamento di una sanzione pari a € 60 per ogni giornata di sospensione. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| C23 | Scambio di favori in corsa . - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | - sospensione da 5 a 10 giornate - è facoltà del sanzionato con una sospensione non superiore a 5 giornate estinguere la stessa con il pagamento di una sanzione pari a € 60 per ogni giornata di sospensione. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |

| | | |
|-----------------|---|---|
| C24 | Gioco di scuderia fra compagni di colori o di allenamento (nei casi previsti dall'art. 65 del Regolamento, compreso il passaggio interno in retta d'arrivo ad eccezione delle piste con la via libera). - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman coinvolti</i> | - sospensione da 6 a 10 giornate |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| C25 | Non ritirarsi intenzionalmente ai ripetuti segnali di squalifica. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | - sospensione 3 giornate; - sospensione 5 giornate (in caso disturbi altri concorrenti). - è facoltà del sanzionato estinguere la sanzione con il pagamento di una sanzione pari a € 60 per ogni giornata di sospensione. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| C26 | Deviare dalla propria linea di corsa in retta d'arrivo: a) disturbando uno o più concorrenti; b) intralciando uno o più concorrenti e provocando l'inversione dell'ordine di arrivo; c) danneggiando uno o più concorrenti provocando la rottura e la conseguente squalifica. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | a) sospensione 5 giornate; b) sospensione 10 giornate, oltre eventuale multa a favore; c) sospensione 15 giornate e distanziamento totale del cavallo, oltre eventuale multa a favore. - è facoltà del sanzionato con una sospensione non superiore a 5 giornate estinguere la stessa con il pagamento di una sanzione pari a € 60 per ogni giornata di sospensione. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| C27 | Il guidatore che in contrasto con le disposizioni regolamentari non presenta la propria licenza di guida agli Addetti al controllo delle corse - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | - sanzione pecuniaria € 50,00. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| C28 | Portarsi, durante il percorso, con la sola ruota sinistra del sulky all'interno dei paletti superando durante il percorso anche in modo non continuativo più di 15 paletti in pista grande oppure più di 10 paletti in pista piccola - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | sospensione da 5 a 10 giornate, oltre multa pari al 50% del premio conseguito da ripartirsi in favore dei concorrenti che seguono fino al primo dei non piazzati. - è facoltà del sanzionato con una sospensione non superiore a 5 giornate estinguere la stessa con il pagamento di una sanzione pari a € 60 per ogni giornata di sospensione. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| C29 | Essere entrato con il cavallo nella via di fuga, di trotto, anche se la ruota destra del sulky rimane in pista (<i>Qualora a ciò siano stati costretti in retta d'arrivo, avendo il concorrente danneggiato lo spazio per poter entrare, la Giuria, dispone distanziamento totale del cavallo ai soli fini del premio, adottando a carico del responsabile i provvedimenti già previsti in caso danneggiamento</i>). - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | - sospensione 10 giornate, oltre distanziamento totale dall'ordine di arrivo |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| C30 | Essersi avvantaggiato passando con la ruota sinistra del sulky all'interno dei paletti, provocando il distanziamento totale dall'ordine d'arrivo del cavallo - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | - sospensione 10 giornate, oltre distanziamento totale dall'ordine di arrivo |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| C31 | Essersi portato in retta d'arrivo, nella via libera: a) disturbando uno o più concorrenti; b) intralciando o impedendo la progressione di uno o più concorrenti anche nell'ipotesi di inversione dell'ordine di arrivo; c) danneggiando uno o più concorrenti. - <i>guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | a) sospensione 5 giornate; b) sospensione 10 giornate, oltre eventuale multa a favore; c) sospensione 15 giornate e distanziamento totale del cavallo, oltre eventuale multa a favore. - è facoltà del sanzionato con una sospensione non superiore a 5 giornate estinguere la stessa con il pagamento di una sanzione pari a € 60 per ogni giornata di sospensione. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |

| | | |
|-----------------|---|---|
| C32 | Cavallo che si dimostri indisciplinato in corsa, sia per rustichezza che per scarso addestramento. - <i>allenatore</i> | - diffida scritta, in caso di recidiva sanzione pecuniaria € 100,00, oltre allontanamento del cavallo. - nei casi più gravi sanzione pecuniaria € 200,00, oltre allontanamento del cavallo. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| C33 | Mancata collaborazione a consentire il prelievo per il controllo delle sostanze proibite al cavallo - <i>allenatore</i> | - sanzione pecuniaria da € 1.000,00 a € 2.000,00, nei casi di reiterazione o più gravi sospensione con effetto immediato (indicando gg. 40) e provvedimento di deferimento. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| C34 | Rifiuto a sottoporre il cavallo al prelievo per il controllo delle sostanze proibite - <i>allenatore</i> | - sospensione con effetto immediato (indicando gg. 40) e provvedimento di deferimento. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| C35 | Mancata collaborazione a sottoporsi al prelievo per il controllo delle sostanze proibite guidatori e cavalieri - <i>allenatore, guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | - sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 1.500,00, nei casi di reiterazione o più gravi sospensione con effetto immediato (indicando gg. 40) e provvedimento di deferimento. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| C36 | Rifiuto a sottoporsi al prelievo per il controllo sulle sostanze proibite guidatori e cavalieri - <i>allenatore, guidatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | sospensione con effetto immediato (indicando gg. 40) e provvedimento di deferimento |
| C37 | Mancata partecipazione alla sfilata - <i>proprietario</i> | - sanzione di importo pari al 10% del premio al proprietario del cavallo vincitore della corsa. |
| CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
| C38 | Casi non previsti per i quali i Giudici sul campo, in base alla propria competenza ed esperienza acquisita, irrogano le sanzioni applicando per estensione analogica le punizioni previste dalla codifica delle violazioni disciplinari con l'indicazione dell'articolo del Regolamento non osservato e della motivazione del provvedimento. - <i>scuderia, guidatore, allenatore, allievo-guidatore o gentleman</i> | - diffida o sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 1.500,00 oppure sospensione da 5 a 40 giornate; nei casi più gravi sospensione con effetto immediato (indicando gg. 40) e provvedimento di deferimento - <i>è facoltà del guidatore, allievo guidatore, gentleman, sanzionato con una sospensione non superiore a 5 giornate estinguere la stessa con il pagamento di una sanzione pari a € 60 per ogni giornata di sospensione.</i> |

La recidiva si applica nei confronti dell'operatore che incorra più volte nella stessa infrazione o in infrazioni dello stesso tipo e perde efficacia trascorsi tre mesi dall'ultimo provvedimento o dopo l'effettuazione di 75 corse.

Alla ripetizione della stessa infrazione o dello stesso tipo di infrazione, secondo i raggruppamenti sotto riportati, la punizione è di eguale entità della prima, riportando però al termine del provvedimento la parola "recidiva"; successivamente le sanzioni seguono il seguente iter: per la terza infrazione due volte la punizione, per la quarta infrazione tre volte la punizione, per la quinta infrazione quattro volte la punizione e così di seguito.

Qualora il provvedimento di sospensione comporti una durata superiore a quanto previsto dal Regolamento (gg. 40), deve essere adottato il provvedimento di deferimento nei confronti dell'operatore ippico.

Più violazioni nella stessa corsa ascrivibili alla medesima tipologia non comportano l'adozione di sanzioni aggravate per l'applicazione della recidiva, ma un unico provvedimento che sanzioni in modo congruo le

infrazioni ravvisate (a titolo esemplificativo: “per aver girato in anticipo sui segnali di partenza, provocando il richiamo di due partenze” – gg. 10).

L'operatore ippico sospeso con singolo provvedimento disciplinare per un periodo non superiore alle otto giornate, non computando aggravamenti previsti in caso di Gran Premio oppure derivanti dall'applicazione della recidiva, può prendere parte ai Grandi Premi di Gruppo I.

Le infrazioni sono così raggruppate:

A2 – A3

A4 – A6

A7 – A8 – A9 – A11 – B13

B4 – B5 – B6 – B7 – B8 – B9 – B10 – B11 - B14 - B17

C4 – C5 – C7 - C8

C13 – C14

C15 – C16 - C17 – C18 – C19 - C20

C22 – C23 – C24

C26 - C31

C28 – C29 – C30

Costituiscono tipo a sé stante le infrazioni degli altri casi.

Le sanzioni pecuniarie previste nelle varie codifiche non costituiscono recidiva con i provvedimenti che prevedono una sospensione a prescindere dai raggruppamenti sopra indicati.

In caso di pagamento entro dieci giorni dalla notifica, l'importo dovuto è pari al 30 per cento dell'importo complessivo della sanzione pecuniaria per le codifiche sopra indicate ad esclusione di quelle previste dai casi A13 – C33 – C35 – C37.

Per i Grandi Premi le sanzioni contenute nella presente codifica si intendono raddoppiate.

Esclusivamente le infrazioni in partenza che determinano l'allontanamento del cavallo fanno recidiva tra loro a seconda che si tratti di partenza con autostart ex art. 62 R.C. o di quella ex. art. 62 bis R.C. oppure di partenza con i nastri tradizionali, alla tedesca o su piste con racchetta ed asola laterale.

In caso di scorrettezze subite nel corso della gara, i soggetti interessati sono tenuti a presentare reclamo per iscritto alla Giuria.

In caso di accertamento di una violazione regolamentare, la Direzione delle corse è tenuta ad applicare le sanzioni disciplinari conseguenti, che devono essere motivate, oppure ad indicare le ragioni in base alle quali non sono state adottate.

Le multe a favore vanno quantificate nella misura minima del premio al traguardo di importo più basso e delle corrispondenti iscrizioni, qualora previste.

I provvedimenti disciplinari, compresi quelli che prevedono richiami, e/o da trascrivere sulla licenza di guida, devono essere consegnati all'interessato.

Subito dopo la consegna ed anche nel caso in cui la stessa risulti impossibile per qualsivoglia ragione, il provvedimento disciplinare deve essere affisso in apposita bacheca posta in zona ben visibile nel settore delle scuderie ovvero nella segreteria della Società di corse fino al termine della successiva giornata di corse. In caso di mancata consegna, il provvedimento disciplinare si intende conosciuto dall'interessato in virtù dell'avvenuta esposizione in uno dei luoghi indicati nei precedenti capoversi.

I provvedimenti delle Direzioni delle corse al trotto, pur essendo immediatamente esecutivi, decorrono dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui sono stati disposti. **La decorrenza della sospensione massima consentita, pari a 40 giornate, decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene irrogata. L'adozione del provvedimento di sospensione con effetto immediato, che non può avere comunque una durata superiore a 40 giornate, e conseguente provvedimento di deferimento, comporta che il soggetto sanzionato non può prendere parte a nessuna corsa in cui sia dichiarato partente nella medesima giornata in cui è assunta la decisione.**

Le Giurie possono riservarsi l'adozione di provvedimenti disciplinari non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stata riscontrata la violazione, qualora sia necessario un approfondimento delle indagini volte all'accertamento dei fatti.

Qualora siano necessarie indagini particolari per l'accertamento di illeciti disciplinari di cui siano venute a conoscenza, le Giurie sono tenute a trasmettere la notizia, con gli eventuali atti urgenti assunti, al Procuratore della Disciplina, per lo svolgimento delle stesse e le determinazioni in merito al promovimento dell'azione disciplinare.

Le Giurie, per i fatti che, a giudizio delle stesse, siano punibili più gravemente, deferiscono il responsabile dinanzi alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza.

Il provvedimento di deferimento, con l'indicazione succinta dei fatti e delle norme disciplinari violate, deve essere consegnato a mano all'interessato preferibilmente entro il termine di 60 minuti dall'arrivo dell'ultima corsa della giornata; solamente qualora ciò non sia possibile la notificazione si intende effettuata attraverso l'esposizione dello stesso in apposita bacheca posta in zona ben visibile nel settore delle scuderie ovvero nella segreteria della Società di corse.

In tutti i casi in cui la Giuria si sia riservata di approfondire le indagini, il provvedimento, compreso quello di deferimento, potrà essere consegnato all'interessato entro il quinto giorno successivo a quello in cui è stata riscontrata la violazione regolamentare.

Per quanto riguarda la codificazione numerica delle sanzioni, essa segue la numerazione riportata nella guida.